

COMUNE DI DOSOLO
(Mantova)

COMUNE DI SCHIO
(Vicenza)

**Convenzione ex art. 14 del CCNL 22.1.2004 tra il comune di Dosolo
e il comune di Schio per l'utilizzo congiunto del dipendente Sig. Fabris Riccardo**

L'anno duemiladiciassette il giorno _____ del mese di _____, presso la sede del Comune di Dosolo

TRA

il comune di Dosolo con sede in via _____, codice fiscale _____, rappresentato dal Segretario comunale dott. _____

E

il comune di Schio con sede in via F.lli Pasini n. 33, codice fiscale 00402150247, rappresentato dal Segretario Generale dott. Livio Bertoia

Premesso che:

- l'art. 14 del CCNL Regioni-Autonomie Locali del 22.01.2004 prevede *"che al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il presente CCNL per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo mediante convenzione e previo assenso dell'ente di appartenenza"*;
- il medesimo articolo del CCNL definisce i principali contenuti delle convenzioni stabilendo: *"la convenzione definisce, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore"*;
- il comune di Schio con nota prot. n. ____ del _____ ha chiesto la disponibilità ad autorizzare il Sig. Fabris Riccardo, dimissionario dal comune di Schio per accettazione della proposta di assunzione formulata dal comune di Dosolo, ad effettuare parte della prestazione lavorativa presso il servizio tecnico del comune di Schio per un periodo di circa tre mesi avvalendosi del disposto di cui all'art. 14 del CCNL 22.1.2004 del comparto Regioni e Autonomie Locali al fine di consentire il passaggio di consegne e il completamento della direzione lavori di un intervento edilizio a lui affidato;

Considerato che il dipendente Sig. Fabris Riccardo ha manifestato il proprio consenso all'assegnazione temporanea per 8 ore alla settimana al comune di Schio;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1

OGGETTO FINALITA' E PROFILI GENERALI DI RIFERIMENTO

1. La presente convenzione disciplina, ai sensi e per le finalità di cui all'art. 14 del CCNL 22.1.2004 del comparto Regioni e Autonomie Locali, l'assegnazione temporanea del dipendente in servizio a part time di 27/36 ore settimanali e a tempo indeterminato presso il comune di Dosolo, Sig. Fabris Riccardo, in qualità di _____ - categoria giuridica D1, posizione economica 1, per lo svolgimento di analoghe mansioni presso il comune di Schio, fuori del normale orario di lavoro.

2. La presente convenzione è finalizzata a consentire il passaggio di consegne e il completamento della direzione lavori di un intervento edilizio affidato al Sig. Fabris, dimissionario dal comune di Schio a seguito dell'assunzione del medesimo nei ruoli del comune di Dosolo.
3. Al dipendente utilizzato in base alla presente convenzione si applica il complesso di disposizioni derivanti dai vigenti CCNL di comparto.
4. Il dipendente farà capo e riferimento, per le funzioni svolte e le responsabilità acquisite, singolarmente a ciascuna delle due Amministrazioni.

ART. 2

TEMPI DI LAVORO E ORGANIZZAZIONE

1. Per tutta la durata della convenzione il Sig. Fabris Riccardo presterà servizio presso il comune di Dosolo per 27 ore settimanali e per ulteriori 8 ore settimanali presso il comune di Schio, per complessive 35 ore settimanali.
2. Le Amministrazioni di Dosolo e Schio, in relazione ai rispettivi regolamenti ed assetti organizzativi, determineranno in maniera autonoma le funzioni da attribuire al dipendente.
3. Il Sig. Fabris Riccardo garantirà la propria presenza presso il comune di Schio fuori del normale orario di lavoro stabilito dal comune di Dosolo, secondo le direttive al medesimo impartite dal dirigente responsabile del settore 4 – Lavori pubblici Protezione civile e Sport del comune di Schio.

ART. 3

DURATA DELLA CONVENZIONE

1. Il Signor Fabris Riccardo è autorizzato a prestare servizio presso il comune di Schio temporaneamente e a tempo parziale per 8 ore alla settimana a decorrere dal 6 febbraio 2017 e fino al 30 aprile 2017.
2. L'assegnazione potrà essere rinnovata su richiesta del comune utilizzatore e previo assenso dell'ente di appartenenza.
3. La convenzione sarà risolta nei seguenti casi:
 - per raggiungimento della data di scadenza;
 - per risoluzione consensuale della convenzione da parte degli enti convenzionati;
 - per recesso unilaterale da parte degli enti convenzionati;
 - per sopraggiunta dichiarata indisponibilità del dipendente;
 - per il venir meno del rapporto di lavoro del Sig. Fabris col comune di Dosolo.
4. Nel caso di recesso unilaterale la data di cessazione degli effetti della convenzione sarà fissata in accordo tra le parti entro dieci giorni dalla comunicazione della volontà di recesso.

Art. 4

RAPPORTI FINANZIARI

1. La spesa relativa al trattamento economico, previdenziale e assistenziale sarà assunta direttamente da ciascuno dei due comuni sulla base della durata oraria della prestazione lavorativa svolta. Il comune di Dosolo pertanto si farà carico dell'onere economico relativo a 27 ore settimanali e il comune di Schio di quello relativo a 8 ore settimanali.
2. Gli oneri per la retribuzione di posizione e di risultato che eventualmente potrà essere assegnata al Sig. Fabris saranno interamente imputate al singolo comune che ne abbia disposto l'attribuzione, stante la correlazione di detti emolumenti a responsabilità ed obiettivi gestionali specifici.

Art. 5

RINVIO

1. Per quanto non previsto nella presente convenzione, si rimanda a specifiche intese di volta in volta raggiunte tra le Amministrazioni, con adozione, ove richiesto, degli atti necessari da parte degli organi competenti dei rispettivi comuni.

2. Si fa rinvio, inoltre, alla normativa vigente.

Art. 6
DISPOSIZIONI FINALI

1. La presente convenzione viene redatta in esenzione da imposta di bollo (Allegato "B" al D.P.R. 642/1972 – Articolo 16 "Atti e documenti posti in essere da amministrazioni dello Stato, regioni, province, comuni, loro consorzi e associazioni, nonché comunità montane sempreché vengano tra loro scambiati") e sarà sottoposta a registrazione in caso d'uso.
2. L'eventuale spesa di registrazione sarà a carico della parte interessata alla registrazione stessa.

Letto, approvato e sottoscritto.

Per il comune di Dosolo Il Segretario comunale dott. _____

Per il comune di Schio Il Segretario generale dott. Livio Bertoia _____

Il dipendente interessato
per presa visione e consenso Fabris Riccardo _____